

Codice A1421A

D.D. 9 aprile 2020, n. 340

Fondazione Bianca della Valle, con sede nel Comune di Rivalta di Torino (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO N. DD-A14 340

DEL 09/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Bianca della Valle, con sede nel Comune di Rivalta di Torino (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo Bianca della Valle” (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Rivalta di Torino (TO), trae le sue origini dall’atto di testamento della Contessa Bianca Della Chiesa di Benevello vedova Picono Della Valle e viene eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 09.03.1936.
- l’IPAB, a norma degli art. 2 e 3 dello statuto organico vigente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25.09.1967, ha per scopo “ (...) - *provvedere al ricovero, al mantenimento gratuito nei limiti dei propri mezzi, dei vecchi inabili poveri (...).* Possono essere

ammessi anche vecchi inabili non poveri, sotto il pagamento delle rette (...)”

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 2 e 4 del 01.02.2019 e 28.02.2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, della variazione della denominazione da “Casa di Riposo Bianca della Valle” a “Fondazione Bianca della Valle” e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.231.131,48, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta.

A seguito di incontro e successivi contatti con i competenti uffici regionali, la documentazione inviata è stata integrata e modificata con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03.04.2020 di approvazione dell'inventario e n. 7 del 03.04.2020 di riapprovazione dello statuto. Con la medesima deliberazione n. 7 del 03.04.2020, è stato precisato il valore della produzione in euro 1.409.235,99, a seguito di constatazione di errore materiale.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, svolge attività di R.S.A..

Vista la nota di questo Settore, prot. 4766/A1421B del 13/02/2020, con la quale il Comune di Rivalta di Torino è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Rivalta di Torino non è pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Bianca della Valle", con sede nel Comune di Rivalta di Torino (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 26 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

FONDAZIONE “BIANCA DELLA VALLE ”
RIVALTA (TO)

S T A T U T O O R G A N I C O

PREMESSA

La “Fondazione Bianca Della Valle ” (d’ora in innanzi denominata “la Fondazione”), già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dall’Ospedaletto-Ricovero, fondato dalla Contessa Bianca Della Valle a fine 1883-inizio 1884, sia pure ufficialmente autorizzato all’apertura solo nel gennaio 1886, come indicato dal decreto prefettizio del tempo, che “*Autorizza la Contessa Bianca Piccono Della Valle a tenere aperto in codesto Comune un casa di salute per i poveri*”¹, “*a vantaggio dei (...) poveri infermi (...), per venire in soccorso a tante miserie ed alleviare la loro sofferenza*”².

A poco più di dieci anni dalla fondazione dell’Ospedaletto-Ricovero, la Contessa Della Valle passa a miglior vita, a Torino, in data 7.08.1894, non senza, tuttavia, aver fissato le proprie ultime volontà a mezzo di testamento segreto – ricevuto dal Notaio Roberto Castelli e registrato, a Rivoli (TO), il 12.09.1894 – prezioso strumento di garanzia della continuità della sua opera, che recita testualmente:

“Da vari anni tengo in affitto in Rivalta Torinese un locale per il ricovero e l’assistenza ai poveri, provvedendo alle spese di fitto, e talvolta di medicine agli ammalati, collo stipendio a due Suore di San Giuseppe che attendono al servizio dell’Ospedale. Senza imporre loro un vero obbligo giuridico, desidero vivamente che i miei eredi abbiano a continuare in perpetuo quest’opera benefica da me istituita, seguendo il sistema da me tenuto per l’affitto, il vitto, le medicine per i malati, lo stipendio delle Suore e tutte le altre spese occorrenti per mantenerlo nello stato in cui si trova presentemente, impiegando a questo scopo una somma non inferiore a Lire tre mille (3000) annue”.

È la sorella Cecilia, che, a sessantacinque anni, alla morte della Contessa Bianca, prosegue l’attività ospedaliera lasciando i locali affittati al Monastero, edificando la

¹ Documento conservato presso l’Archivio del Comune di Rivalta.

² Documento scritto, di proprio pugno, dalla Contessa Bianca Della Valle e conservato presso l’Archivio del Comune di Rivalta.

palazzina, che è la prima sede indipendente dell'Ospedaletto-Ricovero, in conformità alla disposizione testamentaria della Contessa secondo cui la continuazione della sua opera è un "*Legato ai Poveri*" regolarmente iscritto presso l'Ufficio del Registro di Rivoli.

La testimonianza e l'impegno di Cecilia vengono, poi, portate innanzi dalla Marchesa Beatrice Solaro Del Borgo, nipote di Bianca e figlia unigenita di Cecilia, fino alla prima Guerra Mondiale (1915-1918). Difficoltà economiche - logistiche costringono Beatrice a chiudere l'Ospedaletto. Nel 1931/1932 per iniziativa di Suor Clara e Suor Debora (Suore del Santo Natale) con l'appoggio dell'Arciprete Monsignor Candido Balma, riapre l'Ospedaletto Ricovero, la Marchesa Beatrice Solaro Del Borgo assecondando i desideri della zia Bianca e della mamma Cecilia dona l'Opera alla Comunità (con rendita collegata). Dopo l'intervento dell'avv. Ferdinando Bocca (negli anni 1938-39), che raddoppia la Palazzina "Cecilia", e di quello della signora Ernesta Franchino vedova Sclaverani (negli anni 1957-59), la Casa muta il proprio assetto: non più Ospedaletto-Ricovero, bensì "Casa di Riposo Bianca Della Valle", riconosciuta dal d.p.R. 25 febbraio 1967 - n. 1103, che consente il raddoppio delle edificazioni "Cecilia e Bocca"

Tre sono le Congregazioni religiose che si avvicendano nella conduzione dell'Ospedaletto-Ricovero prima e della "Casa di Riposo Della Valle" poi: le Suore di San Giuseppe (di Torino, via Giolitti), dalla fondazione sino alla chiusura (1916), per oltre trent'anni; le Suore del Santo Natale (di Torino, c.so Francia), dalla riapertura (1931) sino al 1991, per sessant'anni; le Suore del Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo (congregazione nigeriana con sede a Beinasco), dal 1991 al 2002, per undici anni.

Da allora ed a tutt'oggi, importante respiro all'ente discende anche dalle mirabili iniziative di liberalità di molteplici benefattori, che, con il proprio apporto, personale e/o materiale, ne sostengono, con autonomia, gli ulteriori sviluppi e l'innegabile importanza sul territorio.

Il Pio Ente venne eretto in Ente Morale con DR n. 569 del 09.03.1936, che approvava

il primo Statuto poi sostituito con l'attuale approvato dall'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 3 del 27.03.1966, pubblicato all'albo pretorio del Comune di RIVALTA di TORINO il 03.04.1966.

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto dell'IPAB vigente, il Parroco pro tempore di RIVALTA è membro di diritto del CDA .

Il patrimonio originario dell'Ente deriva da donazioni effettuate da privati con connotazione spiccatamente religiosa collegata alla Chiesa cattolica.

Quanto sopra giustifica l'attribuzione al Parroco pro-tempore di RIVALTA della carica di membro di diritto e Presidente dell'erigenda Fondazione BIANCA DELLA VALLE .

L'Ente provvede allo svolgimento di Presidio socio assistenziale per persone anziane attraverso l'utilizzo dell'immobile in proprietà in cui viene attualmente espletata l'attività istituzionale, finanziandosi con il patrimonio immobiliare e mobiliare, il ricavato delle rette degli ospiti, ed eventuali sussidi di privati o di Enti .

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

La Fondazione, avente la denominazione “FONDAZIONE BIANCA DELLA VALLE”, con sede legale nel Comune di RIVALTA DI TORINO (TO), via Luigi EINAUDI n. 89, deriva dalla trasformazione dell'IPAB “Casa di Riposo Bianca DELLA VALLE” di RIVALTA (TO) operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte nel cui ambito territoriale potrà definire sedi operative secondarie.

La Fondazione ha sede in RIVALTA DI TORINO (TO), via Luigi EINAUDI n. 89.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite,

garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza e la propria attività è rivolta a tutte le persone che ne abbiano necessità, senza distinzione di sesso, di etnia, di professione religiosa o di fede politica, secondo i dettami della Costituzione italiana.

Le pratiche religiose sono facoltative e di carattere personale; ogni ospite può farsi assistere da ministri del culto al quale appartiene.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione in particolare:

- garantisce l'accoglienza, presso la struttura residenziale "Casa di Riposo BIANCA DELLA VALLE", di anziani non autosufficienti in tutto o in parte;
- promuove ed implementa le attività prestate presso la propria struttura
- è impegnata a garantire servizi sempre più idonei e mirati all'utenza.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la Casa di riposo, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può altresì promuovere:

- l'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e prestazioni socio

assistenziali e socio sanitari e correlati servizi alberghieri;

- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, anche di sostegno economico, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.
- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle strumentali ed accessorie ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico. In ogni caso la precedenza è sempre riservata a persone nate nel Comune di RIVALTA od ivi residenti.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione **indisponibile** costituito:

- costituito dall'immobile destinato all'attività della fondazione come R.A. e R.S.A. situato nel Comune di RIVALTA (TO), Via L. EINAUDI n. 89, censito al catasto fabbricati al Foglio 19 N. 286 sub 3, categoria B/1, classe U, consistenza 9164 mc., superficie 3403 mq, rendita 13.725,20, valore rivalutato ai fini IMU in € 2.017.604,40;

Patrimonio **disponibile** costituito:

- dai beni mobili registrati come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal fondo di cassa della preesistente IPAB "Casa di Riposo Bianca DELLA VALLE" di RIVALTA, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili, beni economici, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 8 – ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- dal reddito del proprio patrimonio;
- da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle proprie attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 10 ALBO DEI SOSTENITORI

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, coloro che:

- a. hanno ricoperto per almeno cinque anni la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell'ex IPAB "Casa di Riposo Bianca DELLA VALLE" di RIVALTA;
- b. sono impegnati nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito o contribuiscono alla vita della medesima o dell'ex IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi anche mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- c. Associazioni laiche e religiose che abbiano particolari attitudini di solidarietà ai bisogni della società

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero svolta l'attività.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

ART. 11 – PREROGATIVE DEI SOSTENITORI

I Sostenitori possono partecipare alle iniziative della Fondazione alle quali fossero invitati. Essi compongono inoltre l'Assemblea dei Sostenitori, di cui al successivo art. 19.

I Sostenitori nominano inoltre un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di Controllo (ove il Consiglio di Amministrazione non ritenga di demandarne le funzioni al Revisore dei Conti);
- il Revisore dei Conti.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Tutti gli Amministratori devono essere persone di buona reputazione morale, aderire in toto ai principi ed ai valori espressi dal presente Statuto ed essere preferibilmente residenti nel Comune di Rivalta di Torino (TO), onde poterne conoscere la situazione ed i bisogni sociali.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 7 entrano subito in carica e vi durano per il periodo di anni cinque, salvo riconferma, anche senza interruzione.

I consiglieri sono così individuati:

- uno nominato dal Comune di RIVALTA di TORINO,
- uno nominato dalla Confraternita di Santa Croce di Rivalta di Torino
- uno nominato dall'Assemblea dei Sostenitori
- uno nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Pietro e Andrea di RIVALTA di TORINO, quale membro nato membro di diritto o

suo delegato stabile;

- un membro nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Pietro e Andrea di RIVALTA di TORINO.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di RIVALTA;
- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del consiglio provinciale, della Provincia di TORINO;
- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove ha sede la Fondazione;
- dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi

stessi o i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri,

- Il Presidente
- Il Vice Presidente con funzioni vicarie

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

ART. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente
- eleggere, tra i suoi componenti, il Vice Presidente vicario;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;

- approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- deliberare, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e da tutti coloro che sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

ART. 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Direttore;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno

una volta l'anno per esprimersi sul resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- la nomina di un membro del consiglio di amministrazione
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;

Inoltre i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, potranno formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

I verbali di seduta dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della stessa.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e l'organizzazione dei servizi sono improntate a criteri di economicità di gestione, di efficacia, di responsabilità.

ART. 21 – SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio – Sanitaria / Responsabile Struttura delle Rsa ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente relativa al suddetto profilo professionale.

ART. 22 – RESPONSABILE DI STRUTTURA

Il Responsabile di Struttura è nominato, come stabilito dall'art. 14 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Qualora il Segretario della Fondazione sia in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio – Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, la funzione è esercitabile dallo stesso.

Al Responsabile di Struttura sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Responsabile di Struttura svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Responsabile di Struttura partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 24 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 03,7,2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 25 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'Ente può estinguersi a norma dell'art. 27 c.c.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica senza scopo di lucro operante con le stesse finalità socio-assistenziali nel Comune di RIVALTA DI TORINO, o, in assenza di tale ente, a favore della Parrocchia SS. Pietro e Andrea di Rivalta di Torino (TO), con il vincolo essenziale di impiegare tale patrimonio nel modo più conforme alla missione e agli ideali perseguiti dalla Fondazione

Bianca Della Valle e nel rispetto dell'ispirazione originaria della Fondatrice.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario o dei destinatari del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 26 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

= ~ = ~ = ~ =